



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SPADAFORA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 11/12/2018

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante CQS (alla rata 30 di 120), il ricorrente – per il tramite di procuratore - con lettera di reclamo, chiedeva all'intermediario la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa, oltre interessi e spese legali.

Non ritenendo soddisfacente il rimborso effettuato dalla resistente, il ricorrente ha adito questo Arbitro per ottenere la condanna dell'intermediario convenuto alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati e/o goduti a seguito dell'estinzione anticipata del prestito per un importo complessivo di euro 2.276,87, oltre interessi e spese legali.

L'intermediario non si costituiva.

DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento



mediante delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

In via preliminare il Collegio rileva come la pretesa avanzata da parte ricorrente è quella di ottenere il risarcimento del danno conseguente al rinnovo del contratto c/CQS avvenuto *ante termine*.

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5762 del 17.6.2016, ha stabilito che *“la violazione della norma dell'articolo 39 sembra integrare ... la violazione di norme di comportamentali da parte dell'intermediario, e non possa comportare, pertanto, un'ipotesi di nullità del contratto in base al disposto dell'articolo 1418 c.c., con particolare riferimento all'ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative prevista dal primo comma di tale disposizione, in relazione alla quale il Collegio conosce e condivide pienamente l'insegnamento della Giurisprudenza di legittimità in materia di nullità virtuale del contratto (cf. Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007, n. 26724)”*. Pertanto, secondo il Collegio di Coordinamento, la violazione del disposto di legge in materia di termini minimi da rispettare per la stipulazione di un nuovo contratto di finanziamento in pendenza di un finanziamento precedente integra un *“illecito che legittima la pretesa risarcitoria del beneficiario del finanziamento”*.

Ai fini della valutazione nel merito della questione relativa alla violazione dell'art. 39 del D.P.R. 180/50, parte ricorrente afferma che con contratto c/CQS n. 111743 ha estinto e rinnovato un precedente finanziamento c/CQS stipulato nel 2006 (all. al ricorso).

Dal conteggio estintivo allegato da parte ricorrente risulta che il contratto sia stato estinto il 1°.06.2009, alla scadenza della 30^a rata sulle 120 inizialmente previste, e pertanto 18 rate prima delle 48 mensilità previste dalla legge.

Il Collegio osserva che vi è coincidenza tra la data dell'estinzione anticipata del secondo contratto e la data di decorrenza del nuovo (1/6/2009).

Dal canto suo, l'intermediario, nella lettera di riscontro al reclamo, si limita ad osservare che su tale contestazione *“risulta essere stato depositato dalla Vostra Associazione e già definito un ricorso presso l'Arbitro Bancario Finanziario con decisione 17929/17 del 29.12.2017”* senza mettere in alcun modo in discussione che nel caso *de quo* sia stata violata la suddetta norma.

Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene fondata la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente di cui verrà tenuto conto nel conteggio di cui alla tabella che segue nella quale il numero di rate residue calcolate è pari alla somma di quelle risultanti alla data di estinzione del finanziamento (n. 72) e quelle considerate per il *“danno risarcibile”* in conseguenza della violazione ex art. 39 D.P.R. 180/50 (n. 18), secondo i criteri della richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 5762 del 17.6.2016.

Il Collegio richiama, altresì, il costante orientamento dell'ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Il Collegio richiama ancora come il Collegio di Coordinamento, successivamente, abbia espresso i seguenti principi generali: (a) l'art. 125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile; (b) di conseguenza, «il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento»; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring*, l'autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come *recurring*, nel senso che tale maturazione può «avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale»; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi *recurring*, ossia può risultare «non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)»; (e) in conclusione, dunque, «le parti sono libere di determinare i futuri costi *recurring* e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB» (decisione n. 10035/2016).

Il Collegio rileva, con riferimento alle “*commissioni bancarie*” e alle “*commissioni società procuratrice*”, che lo stesso ha già avuto modo di affermarne la natura *recurring*.

Per quanto attiene agli oneri assicurativi, in mancanza di prova di sottoscrizione da parte del ricorrente di un criterio differente a quello proporzionale questi devono essere rimborsati in base al criterio *pro rata temporis*.

In linea con i richiamati orientamenti, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle commissioni corrisposte a fronte dei costi sostenuti dal consumatore al momento della conclusione del contratto, si conclude che al ricorrente deve essere riconosciuta la restituzione proporzionale della quota di commissioni non godute, calcolate in euro 3.871,76, secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle 90 rate residue del contratto anticipatamente estinto, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	30	rate residue	90	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				506,12	379,59		379,59
<i>Commissioni "società procuratrice"</i>				4.408,32	3.306,24	192,43	3.113,81
<i>Oneri Assicurativi</i>				504,48	378,36		378,36
Totale							3.871,76

Tuttavia, a fronte di quanto domandato nel ricorso dal procuratore della ricorrente, il Collegio accoglie la domanda nei limiti di quanto richiesto dal procuratore della parte ricorrente nella misura di euro 3.089,70.

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

Infine, questo Collegio osserva che la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, “*si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Decisione del Collegio ABF di Milano n. 1762/2016) e auspica che nelle prossime occasioni tale condotta possa essere riconsiderata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 3.089,70 (tremilaottantanove/70), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI